

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 luglio 2022, n. 254
Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio "Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l." quale laboratorio generale di base - branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del comune di Taranto, dalla sede Via Nitti n. 93 alla via Ciro Giovinazzi n. 3 A/B/C/D ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 7 del 01/02/2022;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Definizione procedure specialistica ambulatoriale*";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "*Definizione procedure specialistica ambulatoriale*" del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*" disciplina all'art. 28 il "*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*".

Il laboratorio generale di base "Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.", con sede in Taranto in Via Nitti n. 93 rientra fra le strutture specialistiche private accreditate istituzionalmente quale laboratorio generale di base - Codice regionale 95149.

Con Pec del 12/08/2021, il legale rappresentante della società "Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l." ha trasmesso la nota di pari data ad oggetto "*Trasferimento di sede.*", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12453 del 24/08/2021, rappresentando quanto segue:

"Con pratica SUAP del Comune di Taranto, ID 1541 del 29 Giugno 2021, questo laboratorio ha prodotto istanza di trasferimento della propria sede, nell'ambito dello stesso distretto della stessa Azienda Sanitaria Locale.

Come previsto dalla Legge Regionale 9/2017, in data 30 settembre 2020 questa struttura ha ricevuto visita ispettiva, da parte dei funzionari della ASL di Lecce, al fine della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, anche per il settore Specializzato di Microbiologia e Virologia (già accreditato) e per l'X-PLUS (verbale 53695/LA07/2018 del 26/09/2018 della ASL di Taranto).

Il laboratorio ha provveduto a fornire a mezzo PEC, tutta la documentazione probante di tutti gli interventi di carattere strutturale e funzionale, in ottemperanza ad alcuni rilievi riportati in sede di verbalizzazione.

Poiché, a tutt'oggi, l'iter procedurale relativo all'attuale sede non risulta concluso e dovendo procedere alla richiesta di trasferimento dell'accreditamento, dalla attuale sede ai nuovi locali, si chiede di voler valutare l'opportunità di far coincidere la visita ispettiva, prevista per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, con la verifica anche dei requisiti strutturali ed organizzativi finalizzata al mantenimento dell'accreditamento della nuova sede (...).

Con nota prot. n. AOO_183/15699 del 26/11/2021 la scrivente Sezione ha rilasciato "ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, del "Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.", nell'ambito del Comune di Taranto, dalla Via Nitti n. 93 alla via Ciro Giovinazzi n. 3.", precisando che:

"(...)

- *la S.V. dovrà presentare al Comune di Taranto l'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento del "Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.", allegandovi il titolo attestante l'agibilità dei locali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi generali previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i., il nominativo ed i titoli accademici del responsabile sanitario, il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura;*
- *il Comune di Taranto conferirà quindi al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio l'incarico di verificare presso la nuova sede la sussistenza dei requisiti minimi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;*
- *questa Sezione, a seguito della trasmissione da parte della S.V. dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, comprensiva della relativa autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (alle Sezioni A - colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019, e B.01.01 e B.01.02 - colonna di destra) e dal R.R. n. 16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase di "plan" previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) e la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste, ai fini dell'accreditamento, dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., individuerà, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione diverso da quello territorialmente competente a cui conferire l'incarico di verificare presso la nuova sede il possesso dei requisiti ulteriori, e, acquisiti gli esiti della verifica, potrà rilasciare con Determina Dirigenziale l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede."*

Con Pec del 16/02/22 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/3619 del 17/02/2022 il legale rappresentante della società "Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.", ha trasmesso l'istanza di mantenimento dell'accreditamento ad oggetto: "Art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. 9/2017 e s.m.i. Riferimento: Prot. n. AOO/183/855 del 20/01/2022 di codesta Sezione.", con la quale ha chiesto "il mantenimento dell'accreditamento quale Laboratorio Generale di Base (...) presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28, comma 6 della Legge Regionale n. 9/2017, giusto quanto previsto nella nota in riferimento." allegandovi:

- *"copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento corredata della nota prot.24465 del 09.02/2022 del Dipartimento di Prevenzione di Taranto" con la quale, "IL COMMISSARIO PREFETTIZIO (...) RILASCIA al Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare srl autorizzazione all'esercizio per trasferimento della sede operativa del laboratorio da via Nitti nn 93/95/97 a via Giovinazzi n 3 A/B/ C/D, secondo quanto indicato nel parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione ASL;*

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di accreditamento generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019.*”.

Con nota prot. n. AOO_183/4701 del 14/03/2022 indirizzata al legale rappresentante della società “Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.”, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, e per conoscenza, al Direttore Generale dell’ASL TA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ed al Sindaco del Comune di Taranto, la scrivente Sezione ha invitato: *“il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede del laboratorio di analisi cliniche della società “Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.”, sita in Taranto (TA) alla Via Ciro Giovinazzi n. 3 A/B/C/D, al fine di verificare la sussistenza il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) e B.01.01 e B.01.02 (colonna di destra) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) relativi, anche alla fase “Do”, sulla base delle griglie di autovalutazione, per l’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria di medicina di laboratorio.”.*

Con Pec del 01 giugno 2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8167 del 20/06/2022, il Dipartimento di Prevenzione – SISP AREA SUD ha trasmesso la nota prot. 73223/2022 del 01/06/2022 ad oggetto *“riscontro a nota prot. n° AOO_183/4701 del 14 marzo 2022 della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute - Servizio Accreditamenti e Qualità e relativa ad incarico al DP di Bari a verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento del Laboratorio di Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l. - presso la nuova sede ubicata in Taranto alla via Giovinazzi n. 3/A-B-C-D, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e s.m.i. Reg. Reg. n. 3 del 5 febbraio 2010 Reg. Reg. n.16 del 23 luglio 2019.”* Rappresentando quanto segue:

“A seguito di Vs. nota n° AOO_183/4701 del 14/03/2022 con cui si invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI ad effettuare idonea verifica ispettiva alla nuova sede del laboratorio di analisi sito in Taranto alla via Giovinazzi n. 3/A-B-C-D, con denominazione Laboratorio di Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l. al fine di verificare la sussistenza ed il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal Reg. Reg. n.3 del 05.02.2010 e s.m.i. e dal Reg. Reg. n.16 del 23.07.2019, si da atto che, sulla base degli accertamenti seguenti a:

- *sopralluogo del 28.03.2022 ed acquisizione atti del 27.05.2022;*
- *valutazione favorevole effettuata con l’esperto qualificato Dr. Edmondo Adorasio, Direttore del Reparto di Patologia Clinica dell’Osp. Di Venere di Bari-Carbonara, individuato dal Dip. di Prevenzione ASL BA, riguardo la sussistenza dei requisiti tecnologici e organizzativi concernenti le procedure e le metodiche previste dalla normativa regionale vigente in materia di medicina di laboratorio;*
- *documentazione esibita dalla parte richiedente e qualificata Società Laboratorio di Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l., di cui è amministratore la dott.ssa Giuseppina Cellamare, nata a Taranto (...);*
- *per quanto documentato mediante compilazione della griglia di valutazione fase “DO”; quest’Ufficio si determina per un definitivo giudizio FAVOREVOLE d’esito alla verifica in oggetto e per soddisfazione e sussistenza dei requisiti minimi e specifici previsti dal Reg. Reg. n. 3/2010 e s.m.i. e dal Reg. Reg. n. 16/2019 per l’accreditamento istituzionale della nuova sede operativa del Laboratorio di Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l. ubicata in Taranto alla Via Giovinazzi n. 3/A-B-C-D. (...).”.*

Per tutto quanto innanzi riportato;

atteso altresì che, con nota circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 ad oggetto *“Art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Linee di indirizzo applicative.”*, trasmessa ai Direttori Generali, ai Dirigenti U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., al Presidente dell’A.N.C.I. ed alle OO.RR. di categoria, questa Sezione ha ritenuto *“di dover*

riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell'accreditamento (successivo alla trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva con esito positivo):

- a) *dalla data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28, comma 6 alla quale sia allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019), B.01.01 (colonna di destra), B.01.0X (in base alla tipologia di attività ambulatoriale esercitata - colonna di destra) e dal R.R. n. 16/2019 (limitatamente alle evidenze previste da ciascuna delle "fasi", di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2, comma 2, applicabili alla data di trasmissione dell'istanza), salvo gli esiti della verifica, da parte del Dipartimento incaricato, in ordine al possesso di tutti i requisiti di accreditamento alla data della medesima istanza;*
- b) *dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi.";*

si propone, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del comune di Taranto, dalla sede di Via Nitti n. 93 alla sede di via Ciro Giovinazzi n. 3 A/B/C/D, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l." quale laboratorio generale di base, con decorrenza **16 febbraio 2022**, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti di accreditamento, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di

verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del comune di Taranto, dalla sede di Via Nitti n. 93 alla sede di via Ciro Giovinazzi n. 3 A/B/C/D, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l." quale laboratorio generale di base, con decorrenza **16 febbraio 2022**, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti di accreditamento, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "del Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio

comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune Taranto;
 - al Legale Rappresentante della Società “Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa Giuseppina Cellamare S.r.l.”, via Ciro Giovinazzi n. 3 A/B/C/D – Taranto, Pec: labcellamare@pec.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL TA.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)